

Assicurazione Danni

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni

DARAG Italia

“Furto”

Edizione 01/2019

Ramo 20

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto.

DARAG Italia S.p.A., iscritta alla Sezione 1 dell’Albo delle Imprese IVASS al n. 1.00061. Via Giovanni Lorenzini 4, 20139, Milano; tel. 02 56605101; www.darag.it; e-mail: info.contrattidanni@darag.it, PEC: darag@legalmail.it.

Per informazioni patrimoniali sulla società consulta la relazione sulla solvibilità disponibile sul sito: <https://www.darag.it/>

Al contratto si applica la legge italiana



Che cosa è assicurato?

Danni	<p>L’assicurazione copre i danni materiali e diretti derivanti dal furto delle cose assicurate, anche di proprietà di terzi, che siano causati da:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Rottura ✓ Scasso ✓ Uso fraudolento di chiavi, di grimaldelli o di arnesi simili ✓ Impiego di mezzi artificiali per il superamento di ostacoli ✓ Agilità personale ✓ Asporto, anche clandestinamente, di refurtiva a locali chiusi ✓ Violazione di mezzi di custodia ✓ Guasti causati per commettere o tentare il furto <p>L’assicurazione è estesa alle condizioni particolari, sempre operanti, riportate di seguito:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Caratteristiche costruttive dei locali contenenti le cose assicurate ✓ Coesistenza di assicurazione trasporti ✓ Veicoli ricoverati nei locali o nell’area in uso al Contraente o dell’Assicurato ✓ Mezzi di chiusura dei locali <p>È possibile integrare le garanzie sopra elencate mediante le seguenti condizioni speciali, operanti solo se espressamente richiamate in Polizza:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Garanzia rapina ✓ Garanzie accessorie per uffici, negozi, magazzini e laboratori artigiani ✓ Autorimesse ✓ Garanzia accessoria “portavalori” per le assicurazioni dei rischi relativi a Negozi, Magazzini, Laboratori e Stabilimenti ✓ Guasti cagionati dai ladri alle parti del fabbricato contenente le cose assicurate ✓ Assicurazione a primo rischio relativo
--------------	---

	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Assicurazione a primo rischio assoluto senza applicazione dell'Assicurazione parziale ✓ Dimore saltuarie
--	---



Che cosa non è assicurato?

Danni	<p>Sono esclusi dalla copertura i danni causati da:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✗ Atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, occupazioni militari e invasione ✗ Incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni ed altri sconvolgimenti della natura ✗ Agevolazione con dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, dagli Amministratori, dai Soci a responsabilità illimitata o di: <ul style="list-style-type: none"> ○ Persone che abitano con quelle indicate precedentemente o occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti ○ Persone del fatto delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere ○ Incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono ○ Persone legate con i soggetti indicati precedentemente da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti ✗ Contaminazione di sostanze biologiche e/o chimiche ✗ Virus informatici ✗ Inquinamento e contaminazione ✗ Incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del sinistro ✗ Furto in autorimesse di merci, bagagli, indumenti ed ogni altro oggetto ✗ Mancanza di mezzi di protezione per i mezzi di chiusura dei locali <p>Sono altresì esclusi i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✗ Avvenuti a partire dalle ore 24 del 45° giorno se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di 45 giorni consecutivi disabitati o, qualora non si tratti di abitazione, incustoditi. Relativamente a gioielli, preziosi, carte valori, titoli di credito in genere e denaro, l'esclusione decorre dalle ore 24 del 15° giorno ✗ Indiretti quali i profitti sperati, i danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi ✗ Non riguardanti la materialità delle cose assicurate ✗ Accessori per uffici, negozi, magazzini e laboratori artigiani per Pellicce
--------------	---



Ci sono limitazioni alla copertura?

Periodi di carenza, limitazioni, esclusioni e rivalse del Settore Danni	<p>Per le garanzie non riportate nei presenti elenchi, la copertura si intende operante con l'applicazione di scoperto a carico dell'Assicurato, franchigia assoluta e scoperto percentuale con importo minimo non indennizzabile previste sul Frontespizio di Polizza. Di seguito sono riportati i limiti di indennizzo per sinistro e anno assicurativo, per le garanzie prestate:</p> <ul style="list-style-type: none"> ! Veicoli ricoverati nei locali o nell'area in uso al Contraente od all'Assicurato – scoperto del 25%, aumentato al 30% in presenza di altro scoperto previsto dalla polizza, a carico dell'Assicurato stesso. In caso di concomitanza con franchigia, lo scoperto rimarrà del 25% mentre la franchigia verrà considerata minimo assoluto ! Garanzie accessorie per negozi, magazzini e laboratori artigiani – massimale di 600€ per i guasti causati dai ladri, in occasione di furto o rapina consumati o tentati, alle
--	---

	<p>parti di fabbricato costituenti i locali contenenti le cose assicurate ed agli infissi posti a riparo e protezione</p> <ul style="list-style-type: none"> ! Autorimesse – massimale di 600€ riferito al danno da guasto cagionato da ladri ai locali ed agli infissi dell'esercizio ! Garanzia accessoria "portavalori" – relativamente a denaro, carte valori e titoli di credito in genere limite di 1/10 della somma assicurata con massimale di 1.600€. In caso di sinistro franchigia del 20% a carico dell'Assicurato per la somma assicurata ! Assicurazione a primo rischio relativo – il massimo di indennizzo sarà pari al valore delle cose assicurate e limitatamente a Negozi, Magazzini, Laboratori e Stabilimenti sarà pari al massimo al rapporto fra il valore complessivo e la somma assicurata indicata in polizza
--	---



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'Impresa?

Dichiarazioni inesatte o reticenti	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP
---	--



Quando e come devo pagare?

Premio	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP
Rimborso	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP
Sospensione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP
Risoluzione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto Furto è rivolto a persone fisiche e giuridiche, che intendono assicurarsi contro danni subiti dai beni descritti in Polizza e con esigenze di protezione dei beni



Quali costi devo sostenere?

- **Costi di intermediazione:** l'Intermediario percepisce una commissione media pari al 21%, calcolata sul premio annuo di polizza comprensivo di imposte

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?	
Denuncia di sinistro per il Settore Danni	<p>In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:</p> <p>a) darne avviso alla Società entro 24 ore da quando ne è venuto a conoscenza, specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno, nonché farne denuncia all'Autorità giudiziaria o di polizia del luogo, indicando la Società, l'Agenzia ed il numero di polizza;</p> <p>b) fornire alla Società, entro i 5 giorni successivi, una distinta particolareggiata delle cose rubate o danneggiate, con l'indicazione del rispettivo valore, nonché una copia della denuncia fatta all'Autorità;</p> <p>c) denunciare inoltre tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire, se la legge lo consente, la procedura di ammortamento;</p> <p>d) adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate. L'inadempimento di un obbligo di cui alle lettere a), c) e d) può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'Art. 1915 C.C. Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui alle lettere c) e d) sono a carico della Società in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del sinistro, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Società provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.</p> <p>Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:</p> <p>e) tenere a disposizione fino ad avvenuta liquidazione del danno tanto le cose non rubate quanto le tracce e gli indizi materiali del reato, senza avere, per tale titolo, diritto ad indennizzo;</p> <p>f) dare la dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle cose preesistenti al momento del sinistro oltre che della realtà e dell'entità del danno, tenere a disposizione della Società e dei Periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che la Società ed i Periti ritenessero necessario esperire presso terzi</p>
Prescrizione	<p>Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno, dalle singole scadenze, mentre gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono entro due anni, dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'Art. 2952 del Codice Civile e successive modifiche</p>

COME PRESENTARE RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?	
All'impresa assicuratrice	<p>Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società, Ufficio Reclami DARAG Italia S.p.A. - Via Giovanni Lorenzini 4, 20139, Milano - fax n. +39 02 5660 5113 - indirizzo e-mail: reclami@darag.it. Il termine di legge entro cui la Società dovrà fornire risposta è di 45 giorni.</p>
All'IVASS	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it</p> <p>Le imprese con sede legale in altro Stato membro riportano le informazioni di cui sopra indicando l'Autorità di vigilanza del Paese d'origine competente e le modalità di presentazione dei reclami alla stessa.</p>
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	<p>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98).</p> <p>Tale procedura è obbligatoria per le controversie in materia di contratto di assicurazione e rappresenta una condizione di procedibilità dell'eventuale azione giudiziaria.</p>
Negoziazione assistita	<p>Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.</p>
Altri sistemi alternativi di	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Arbitrato e Perizia Contrattuale: tali procedure sono facoltative, per controversie relative alla determinazione del valore del danno o alle conseguenze di natura medica

risoluzione delle controversie	<p>di un sinistro, che verranno devolute ai consulenti tecnici nominati da ciascuna delle Parti.</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET
---------------------------------------	--

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.